



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.231.01/2021 SS PNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID: 9111] TRIVIGNANO UDINESE (UD), SANTA MARIA LA LONGA (UD), PAVIA DI UDINE (UD)** Progetto "Impianto agrivoltaico Trivignano" di potenza di picco 17,1808 MWp sito nei Comuni di Trivignano Udinese (UD), Santa Maria La Longa (UD) e Pavia di Udine (UD).
Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA
Proponente: EG Nuova Vita S.r.l.
Parere di VIA

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio del
Friuli Venezia Giulia
sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e*
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Difesa Dell'ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile
Servizio Valutazioni Ambientali
ambiente@certegione.fvg.it

Alla Provincia di Udine
provincia.udine@cert.provincia.udine.it

Al Comune di Trivignano Udinese (UD)
comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it

Al Comune di Santa Maria la Longa (UD)
comune.santamarialalonga@certgov.fvg.it

Al Comune di Pavia di Udine (UD)
comune.paviadiudine@certgov.fvg.it

Alla Società EG NUOVA VITA s.r.l.
egnuovavita@pec.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge



28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che la Società **EG Nuova Vita S.r.l.** con nota del 30.09.2022 acquisita agli atti di questo Ministero con prot. n. 4261-A del 07.10.2022 ha presentato istanza di valutazione d’impatto ambientale per il progetto in argomento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot. n. 0153083 del 06.12.2022 agli atti di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR-SS PNRR con prot. n. 6545 del 06.12.2022 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE ha inoltrato alla Società proponente una richiesta di perfezionamento degli atti presentati.

PREMESSO che con nota del 04.01.2023 agli atti di questo Ufficio con prot. n. 150 del 05.01.2023 la Società proponente ha provveduto al perfezionamento degli atti secondo quanto richiesto dal MASE con la nota su menzionata.

PREMESSO che con nota del 17.04.2023 agli atti di questa SS PNRR la Società proponente trasmetteva anche a questo Ministero documentazione integrativa e proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle amministrazioni e dagli enti territoriali competenti ai sensi dell’art. 23, c. 4 del D.Lgs. 152/2006.



PREMESSO che con nota prot. n. 13623 del 06.07.2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha provveduto a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ai propri atti non risultava la comunicazione relativa alla procedibilità dell’istanza di VIA sul progetto in oggetto, alla pubblicazione della documentazione e ai termini per la presentazione di osservazioni, richiedendo dunque di riavviare i tempi del procedimento. Con la stessa nota, nelle more del perfezionamento dell’avvio del procedimento da parte del MASE, questo Ministero ha comunque avviato il procedimento di competenza richiedendo alla Soprintendenza ABAP della Regione Friuli Venezia Giulia e ai Servizi II e III della DG ABAP di esaminare la documentazione già pubblicata sul sito web del MASE e di provvedere alla trasmissione delle proprie risultanze istruttorie comunicando anche eventuale carenza documentale.

PREMESSO che con nota prot. n. 0112602 del 11.07.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. n. 14545 del 13.07.2023 il MASE ha comunicato il riavvio dei termini della consultazione pubblica di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito *web* del MASE al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9308/13650>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all’Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 16738-P del 07.08.2023 questo Ufficio ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa al MASE e al Proponente.

CONSIDERATO che la Società Proponente con nota del 14.09.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 21327-A del 25.09.2023 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero con la nota su menzionata.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24280 del 19.10.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP a valle del ricevimento della documentazione dal Proponente e trasmessa con Ape Cargo.

CONSIDERATO che con nota prot. 22246 del 06.02.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 4407 del 07.02.2024 la Direzione Valutazioni Ambientale del MASE ha chiesto a questo Ministero di voler provvedere alla trasmissione del Parere di competenza allegando alla propria comunicazione il parere espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 208 del 20.10.2023.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 4029 del 26.02.2024 agli atti della Scrivente acquisita con prot. n. 6591 del 26.02.2024 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che con nota prot. 36394 del 26.02.2024 agli atti di questa SS PNRR con prot. 6714 del 27.02.2024 il MASE ha richiesto a codesto Ministero di voler provvedere alla trasmissione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7140 del 29.02.2024 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 7732 del 06.03.2024 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO quanto segue in merito al progetto presentato.



Localizzazione dell'intervento

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Studio di Impatto Ambientale, Elaborato TRI-VIA-02.pdf]: «L'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione sarà realizzato nelle vicinanze del Borgo di Clauiano nel Comune di Trivignano Udinese (UD).

[...] L'intervento interessa anche il Comune di Santa Maria la Longa per il passaggio del cavidotto di collegamento alla RTN. In linea d'aria la centrale fotovoltaica disterà circa 2 km dal centro abitato di Trivignano Udinese e circa 16 km dal comprensorio comunale di Udine.

[...] L'area d'impianto confina a nord con Via S. Marco, a Sud con una strada vicinale, mentre a est è prevalentemente delimitata da appezzamenti agricoli. Ad ovest è presente una discarica di 2° categoria tipo A (Decreto n. 1496/2018), interamente recintata.

[...] L'area catastale impegnata per la realizzazione del progetto **ha un'estensione di circa 26,3 ha**, mentre quella interessata dall'impianto, delimitata dalla recinzione perimetrale, misura 24,47 ha.

L'intera superficie dei terreni risulta **in zona omogenea a destinazione d'uso agricola (E6)**. I terreni si presentano pianeggianti, lievemente esposti verso Sud, con una pendenza media inferiore al 2%».



Fig. 1 Ubicazione del sito in progetto con cavidotto e ipotesi della Stazione Elettrica

Descrizione dell'impianto

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Studio di Impatto Ambientale, Elaborato TRI-VIA-02.pdf]: «La soluzione proposta prevede la creazione di un sistema integrato tra agricoltura e produzione di energia che, considerando le indicazioni attualmente esistenti può essere definito come un vero e proprio impianto agrivoltaico poiché gli interventi in progetto prevedono:

- l'installazione di un impianto FV progettato per consentire la coltivazione nell'area sottesa ai pannelli;
- il mantenimento dell'attività agricola sulle superfici interessate dall'intervento;
- l'introduzione di tecniche di gestione agronomica più sostenibili rispetto a quelle attualmente in atto, anche considerando la presenza e la salvaguardia delle api;
- la riduzione di input chimici (fertilizzanti);
- l'impiego di strumenti informativi (DSS) che consentiranno la registrazione e il monitoraggio delle produzioni ottenute;



- il monitoraggio delle condizioni meteorologiche che si integreranno con il previsto monitoraggio ambientale;
- esternalità positive in termini sociali, occupazionali e di filiera locale (coinvolgimento personale locale, mantenimento identità agricola, verosimile decrescita del valore dell'energia elettrica, ecc).

[...] Il sistema fotovoltaico proposto prevede di utilizzare inseguitori solari monoassiali a doppia vela con pannelli bifacciali che ruotano sull'asse Est-Ovest seguendo l'andamento del sole. Le strutture metalliche di supporto sono disposte lungo l'asse Nord-Sud su file parallele opportunamente distanziate tra loro con un interasse (distanza palo-palo) pari a 10 m per ridurre gli effetti degli ombreggiamenti. L'altezza del nodo di rotazione è pari a 2,54 m dal suolo.

Tale soluzione consente di avere, nel momento di massima apertura -zenith solare- una fascia di larghezza superiore ai 5 m completamente libera dalla copertura dei pannelli tra le stringhe (di seguito denominata gap).

[...] Il progetto in esame prevede inoltre, la realizzazione di una fascia compresa tra la recinzione perimetrale e i tracker fotovoltaici di almeno 8 m finalizzata a consentire un agevole spazio di manovra anche dei mezzi meccanici più ingombranti, come quelli per la raccolta.

In particolare, per agevolare l'esecuzione delle lavorazioni si è considerato di svolgere le operazioni colturali a file alternate, per consentire facilmente le manovre e al tempo stesso assicurare un passaggio omogeneo su tutta la superficie coltivata.

[...] Il layout definitivo e gli accorgimenti descritti fanno sì che, sottraendo alla superficie recintata le aree di manovra, gli stradelli e i locali tecnici, sia possibile considerare una superficie coltivabile pari a 22,7 ettari.

Per quanto riguarda la componente agronomica [...] ipotizzando la conclusione dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico all'inizio di ottobre, si prevede la coltivazione delle seguenti specie:

- l'erba medica, con semina prevista alla fine dell'estate, coltivata per 3 anni e raccolta in un intervallo compreso tra i mesi di maggio e settembre. L'ultimo anno si prevede di effettuare il sovescio;
- il frumento tenero da granella, con semina entro la metà di ottobre e raccolta ad inizio giugno;
- la soia, prediligendo una varietà precoce con semina prevista verso le metà di giugno e raccolta alla fine di settembre;
- il sorgo, coltivato come sovescio estivo e scegliendo una varietà da granella a bassa taglia, con semina prevista all'inizio di luglio e raccolta entro la fine di settembre;

La conversione della potenza avverrà mediante strutture compatte containerizzate dette Skid [...]. Le dimensioni esterne dell'intera struttura sono leggermente inferiori a quelle di un container high cube da 40". Il modello scelto ha precisamente le seguenti dimensioni: 11.800 x 2.600 x 2.100 mm (W x H x D). La struttura si poserà su apposite fondazioni in cemento armato.

Nell'impianto è prevista l'installazione di N. 10 trasformatori da 4095 kVA nel sottocampo ovest e di n.4 trasformatori da 4.500 kVA nel sottocampo est».

Opere di connessione

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Studio di Impatto Ambientale, Elaborato TRI-VIA-02.pdf]: «Il progetto presentato negli elaborati tecnici prevede il collegamento in antenna a 220 kV con la sezione 220 kV della Stazione elettrica (SE) della RTN a 380/220 kV denominata "Udine SUD" e la connessione alla sezione 220kV della SE previa realizzazione di una stazione di trasformazione di utente 220kV/30kV, da realizzarsi in prossimità della SE, con collegamento in cavo interrato AT allo stallo di stazione reso disponibile da Terna. Questa soluzione presuppone inoltre la realizzazione di una stazione di utenza AT/MT 220/30 kV in prossimità della stazione elettrica Udine SUD e il collegamento all'impianto fotovoltaico in cavo MT interrato alla tensione di 30 kV fino alla cabina utente. Le zone interessate dal passaggio dell'elettrodotto di connessione sono identificabili nella sola viabilità esistente. **Il collegamento in cavo interrato avrà una lunghezza di circa 11 km».**

Secondo quanto precisato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere procedimentale su menzionato, in base alla relazione tecnica (TRI-REL-01, p. 38) "L'attraversamento dei canali sarà eseguito in sovrappasso, con staffaggio sulla struttura sovrastante il canale stesso. In assenza di struttura sovrastante il canale si preferirà l'attraversamento in T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata). Gli attraversamenti, siano realizzati con tecnica TOC o staffaggio, non andranno a modificare la luce libera dei canali".

Da quanto si evince dalla documentazione pubblicata e da quanto asserito dal proponente e ribadito anche nel parere tecnico della Soprintendenza rimangono quindi da definire le modalità di attraversamento dei corsi d'acqua.





Fig. 2 Layout dell'impianto e progetto agro-energetico-ambientale

Si segnala, che secondo quanto rilevabile dalla cartografia del Piano del Governo del Territorio (PGT), il territorio in cui si inserisce l'area di impianto - sebbene localizzata in adiacenza di una discarica non più attiva e nelle vicinanze della zona industriale Nogaredo (posta a circa 400 m Sud-Est, in linea d'aria) - è identificato come *Aree e centri urbani a dominante storica, culturale, archeologica "Borghi a elevata dominanza paesaggistica"*, in quanto caratterizzato dalla presenza di centri abitati di pregio storico, estetico, culturale (Palmanova e Clauiano, localizzati rispettivamente, in linea d'aria, a circa 3,3 km sud-ovest e circa 700 metri ovest dal sito di impianto) e di beni culturali puntuali (Chiesa di San Marco localizzata a circa 160 m nord, in linea d'aria).



Fig. 3 Studio di intervisibilità del progetto, punti di ripresa. [Cfr. Documentazione integrativa a cura del Proponente, Elaborato TRI-VIA-06 Intervisibilita_e_Fotosimulazioni_elaborato integrativo_2di2].

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato (nota prot. 4029 del 26.02.2024 agli atti di questa SS PNRR con prot. 6591 del 26.02.2024) ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito alla **Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento**.

Le opere di connessione interrata attraversano due corsi d'acqua, la "Roggia Milleacque" e la "Roggia Brentana", tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma primo, let. c) fiumi e la fascia di rispetto del Fiume Torre, anch'esso tutelato;



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi PPR-FVG) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. È efficace dal 10 maggio 2018.

Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento;

PPR-FVG, all. 3) Norme Tecniche di Attuazione:

- art. 8, c. 2 relativo agli obiettivi della parte Statutaria del PPR nel quadro degli “Obiettivi del PPR e degli obiettivi di qualità del paesaggio”;
- art. 17 c. 2 lett. m) “Bonifiche” nel quadro dei *Morfotipi*;
- art. 23 “fiumi, torrenti, corsi d'acqua”, per le opere di connessione interferenti con corsi d'acqua.
- art. 33 (Aree compromesse e degradate) che riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione; il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d);
- art. 43 “Rete ecologica”;
- Art. 44 “Rete dei beni culturali” e, in particolare, il punto 3) del c.3 “rete dei siti spirituali e dell'architettura religiosa (a partire dal IV Secolo), in relazione alla prossimità della chiesa di San Marco (160 m. dal sito di impianto)
- art. 45 rete della mobilità lenta.

Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

PPR_FVG: beni paesaggistici

Dall'analisi del PPR-FVG si evince che l'area di impianto si colloca:

- in prossimità della **roggia Milleacque** e dal **torrente Torre**, corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) (rif. All. 64 Schede dei Corsi d'acqua iscritti negli elenchi (vol. 2) var.1: codice scheda 510 e 521) distanza dal sito di impianto rispettivamente circa 500m e 1500m);

PPR_FVG: rete dei beni culturali

Il PPR-FVG individua nel quadro conoscitivo e nella parte strategica la “rete dei beni culturali” rif. NTA, art. 44 “*Rete dei beni culturali*”, All. 76 E2. Scheda della Rete dei Beni culturali, All. 77 Allegato Schede dei Beni culturali di Livello 3 ed elenco beni di livello 2; All. 78 BC1 – 150000 Carta della Rete dei Beni culturali.

Dall'analisi del contesto di area vasta si evince che il sito di impianto si colloca in prossimità di numerosi beni appartenenti alla rete dei beni culturali. Per un elenco di tali beni e per le relative norme di tutela si rinvia al successivo paragrafo 1.2

PPR_FVG: Abaco dei morfotipi: area di bonifica e riordini fondiari

L'area di progetto si colloca in un contesto in cui sono rilevabili zone di “Bonifiche e riordini fondiari”. Secondo quanto previsto nell'Allegato B2 alle NTA (art. 17) “Abaco dei Morfotipi” sul morfotipo “*Bonifica*” a cui è ricondotta l'area di intervento, come di seguito riportato.

«Descrizione

Il morfotipo “bonifica” si rileva prevalentemente in ambiti territoriali di pianura, con piccole presenze anche nella zona intramorenica e pedecollinare, si sviluppa tra la seconda metà dell'ottocento e il secondo dopoguerra tramite grandi opere di bonifica idraulico o “integrale. La maglia agraria e insediativa che caratterizza questi tipi deriva dall'ordine geometrico del disegno dei campi, che si compone in un sistema alternato tra appoderamento e case coloniche. Alla base della struttura agraria, anche riordinata, c'è il progetto idraulico di gestione delle acque superficiali, strutturato gerarchicamente in canali, fossi e scoline e regimato da manufatti idraulici. L'assetto



tipico di questi ambiti assolve alla priorità funzionale dell'agroproduzione (cerealicola), facilitata nella meccanizzazione dalle ampie superfici.

[...] Valori

Le bonifiche, pur rappresentando delle semplificazioni notevoli dei tessuti seminaturali o agrari tradizionali, per la loro lunga storia evolutiva sono rappresentative di valori storici, culturali ed identitari particolarmente forti e consolidati che determinano un paesaggio culturale di rilievo.

[...] Obiettivi di qualità paesaggistica

I manufatti idraulici, le case coloniche, la viabilità interpodereale, la rete dei canali principali e le opere idrauliche storiche, i manufatti di attraversamento dei canali e le alberature connesse alle opere di bonifica vanno conservati nel loro impianto geometrico e nella loro consistenza.

Quale paesaggio culturale ne va favorita la fruizione e l'accessibilità favorendone il collegamento alla rete della mobilità lenta.

Sono da evitare ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino consumo di suolo, mantenendo la destinazione produttiva e il mosaico agricolo e potenziando le connessioni ecologiche.

Indirizzi e direttive

Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:

- 1) riconoscono e delimitano i territori agrorurali espressivi del morfotipo e individuano l'impianto geometrico delle opere di bonifica e i manufatti (idrovoce, case coloniche, edificato rurale e manufatti d'epoca) ad esso connessi;
- 2) definiscono norme volte alla conservazione dei manufatti idraulici (idrovoce) e dell'edificato rurale d'epoca, e al ripristino degli elementi materiali (fossi, scoline, viali alberati, recinzioni realizzate con tecniche tradizionali);
- 3) definiscono norme volte al mantenimento dei fossi e dei drenaggi (rete di scolo minore) attraverso tecniche di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che tengano conto dei valori paesaggistici ed ecologico-ambientali;
- 4) mantengono e potenziano le formazioni vegetali arboree e arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone, alberi isolati, che connotano il paesaggio rurale tradizionale e che concorrono alla composizione della rete ecologica locale».

Relativamente alla normativa d'uso per i riordini fondiari nella Scheda d'Ambito n. 8 "*Alta pianura friulana e isontina*" si prevede:

«[...] Obiettivi di qualità paesaggistica

È da perseguire il ripristino di una rete di connessione ecologica (boschetti, siepi, filari alberati).

Tali interventi assolvono anche a criteri di valorizzazione paesaggistica. Valorizzare i segni del paesaggio antico, laddove superstiti.

Indirizzi/direttive

Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:

[...];

- 2) individuano le formazioni vegetali arboree ed arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone per i quali non sono ammessi interventi di riduzione, fatte salve le ordinarie operazioni di ceduzione;
- 3) in occasione di interventi di trasformazione (trasformazioni del sistema irriguo da scorrimento a pioggia) prevedono aree da destinarsi ad ambiti naturali e corridoi ecologici (inserimento di siepi, cortine arboree etc.);
- 4) prevedono adeguate opere di mitigazione di manufatti e volumi edilizi incongrui rispetto al contesto con prevalenza del piano orizzontale; per le opere di mitigazione a verde, vanno rispettati gli elenchi di specie autoctone».






Fig. 4 Piano Paesaggistico Regionale – Carta delle infrastrutture viarie e della mobilità lenta (stralcio tav. A3/All. 97) – [Cfr. Documentazione depositata dal Proponente, Tavole inquadramento Vincolistico, Elaborato TRI-VIA-04.pdf]




Fig. 5 Piano Paesaggistico Regionale – Carta degli ecotopi (stralcio tav. A5/All. 99) – [Cfr. Documentazione depositata dal Proponente, Tavole inquadramento Vincolistico, Elaborato TRI-VIA-04.pdf]




Fig. 6 Piano Paesaggistico Regionale – Carta delle dinamiche dei morfotipi agrorurali (stralcio tav. A7/All. 101) [Cfr. Documentazione depositata dal Proponente, Tavole inquadramento Vincolistico, Elaborato TRI-VIA-04.pdf]




Fig. 7 Piano Paesaggistico Regionale – Carta dei beni paesaggistici e ulteriori contesti (All 107 P4 Statutaria 50000 Pedemontana est – Stralcio tavola A9/All. 107) – [Cfr. Documentazione depositata dal Proponente, Tavole inquadramento Vincolistico, Elaborato TRI-VIA-04.pdf]




Fig. 8 Piano Paesaggistico Regionale – Carta parte strategica, le reti (All 113 PS4 Strategica 50000 Pedemontana Est – Stralcio tavola PS4/All. 113) [Cfr. Documentazione depositata dal Proponente, Tavole inquadramento Vincolistico, Elaborato TRI-VIA-04.pdf]

BENI ARCHITETTONICI

Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Dall'analisi del contesto circostante all'area di intervento, si evince che il sito di impianto dei pannelli si colloca:

- in prossimità della **chiesa di San Marco Evangelista** nel comune di Trivignano Udinese (**distanza 160 m. dal sito di impianto**) di proprietà ecclesiastica, avente più di 70 anni e pertanto sottoposto alle disposizioni della parte II del d.lgs 42/2004.

La chiesa è ricompresa nella rete dei beni culturali individuati nel quadro conoscitivo e nella parte strategica del PPR quale bene culturale di livello 2 (rif. PPR-FVG, All. 77 “Schede dei Beni culturali di Livello 3 ed elenco beni di livello 2”): bene ID 1701 liv. 2 – categoria “siti spirituali”;

- in prossimità del **borgo storico di Clauiano** (distanza inferiore a 1 km), nel quale si trovano diversi immobili e aree tutelati *ope legis* o con apposito decreto ai sensi della parte II del d.lgs 42/2004 e ricompresi nella rete dei beni culturali individuata dalla parte strategica del PPR-FVG (rif. PPR-FVG, All. 77 “Schede dei Beni culturali di Livello 3 ed elenco beni di livello 2”):

- **chiesa di San Giorgio Martire** bene ID1697 liv. 2 categoria “siti spirituali”;

- **casa Palladino** ID481;

- **casa Foffani Calligaris** ID414;

- **villa Aris** ID418;

- **villa Manin Guerresco** ID214 beni liv. 2 – categoria “ville venete e dimore storiche”;

- **Centa di Claudiano** ID2668 liv. 1 categoria “cente e cortine”.

- in prossimità del centro di **Trivignano** (distanza da sito di impianto: circa 1,5 km): nel quale si trova **villa Cipollato Orgnani detta Elodia** (bene tutelato ai sensi della parte II del d.lgs 42/2004) e ricompresa nella rete dei beni culturali individuati nel quadro conoscitivo e nella parte strategica del PPR quale bene culturale (rif. PPR-FVG, All.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

77 “Schede dei Beni culturali di Livello 3 ed elenco beni di livello 2”: bene ID1872 livello 1 categoria “ville venete e dimore storiche”).

Alla medesima rete dei beni culturali del PPR appartengono le **chiese di San Michele Arcangelo** (ID616); **chiesa della beata vergine del Sagrato** (ID456); **chiesa di San Teodoro martire** (ID457) categoria “siti spirituali” tutelati *ope legis* ai sensi della parte II dlgs 42/2004; la **centa di Trivignano Udinese** (ID2667 categoria “cente e cortine”); **villa Maniago** (ID212 categoria ville venete e dimore storiche), villa **Gallici Valvason Strassoldo Attems** (ID213 categoria ville venete e dimore storiche, liv. 1);

- in prossimità della villa **Gorgo Maniago** e della **chiesa di Sant’Andrea Apostolo** nel comune di San Vito al Torre loc. Nogaredo (distanza dal sito di impianto circa 2,5 km): entrambi gli immobili sono sottoposti a tutela ai sensi della parte II del d.lgs 42/2004 e ricompresi nella rete dei beni culturali individuati nel quadro conoscitivo e nella parte strategica del PPR quale bene culturale di livello 2 (rif. PPR-FVG, All. 77 “Schede dei Beni culturali di Livello 3 ed elenco beni di livello 2”: bene ID178 categoria ville venete e dimore storiche, ID1517 categoria siti spirituali);

- in direzione sud e sud-ovest si collocano il nucleo storico di **Jalmicco** con la **chiesa di Santa Maria Maddalena** (distanza dal sito di impianto: 1,5 km) e il **sito Unesco di Palmanova** (distanza dal sito di impianto: circa 3 km).

D.LGS. 199-2021, art. 20 comma 8 lett c-quater):

*“8. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: **c-quater**) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.”*

Per quanto di competenza di questo Ufficio si può attestare che:

- 1. Il sito di impianto dei pannelli ricade in parte nel buffer di 500 metri da un immobile tutelato ai sensi della parte II del d.lgs 42/2004;**
- 2. Attraversamento corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del dlgs 42/2004: le opere di connessione interrato attraversano due corsi d’acqua, la “Roggia Milleacque” e la “Roggia Brentana”, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma primo, let. c) fiumi e la fascia di rispetto del Fiume Torre, anch’esso tutelato.** La relazione tecnica (TRI-REL-01, p. 38) indica due modalità di attraversamento: in sovrappasso, con staffaggio sulla struttura sovrastante il canale stesso oppure, in assenza di struttura sovrastante il canale, l’attraversamento in T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata). Occorrerà verificare se la struttura del sovrappasso costituisca manufatto storico tutelato *ope legis* ai sensi dell’art. 10 e art 12 del d.lgs 42/2004, per eventuali autorizzazioni ai sensi dell’art. 21 comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Resta salva la tutela paesaggistica dell’eventuale manufatto interessato dallo staffaggio in relazione alla necessità di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del medesimo codice.



LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 2 novembre 2021 n. 16 e in particolare le condizioni riportate all'art. 4, comma 18 per gli impianti fotovoltaici a terra:

«[...] la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

[...] b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;

c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;

[...] e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;

[...]».

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA (PPR_FVG)

Quadro conoscitivo e Parte strategica - Rete beni culturali

- [...], si rileva nelle vicinanze del sito di impianto, **la presenza della Chiesa di San Marco, appartenente alla Rete Beni Culturali "Siti spirituali"** (individuati dal PPR-FVG, rif. Tav. PS4/All. 113, codice ID 1701). L'articolo 44 delle NTA del Piano definisce i beni appartenenti al "Livello 2" come **"elementi puntuali o immobili, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse paesaggistico: per tali beni gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica"**. Il bene è inoltre riscontrabile nel Catalogo dei Beni Culturali dell'ERPAC, ovvero l'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (rif. scheda A 5855 – ERPAC).
- la rete dei beni culturali individuata dalla parte strategica del PPR-FVG "è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto." Tra i diversi obiettivi primari della Rete dei beni culturali si richiamano in particolare quelli nei quali viene identificata **la relazione che ogni bene individuato instaura con il contesto di giacenza, con l'immediato intorno per le valenze paesaggistiche che esso assume in relazione all'origine e alla tutela dei beni stessi:**
 - "d. conservare il significato, la bellezza e il valore ricreativo del paesaggio, dei complessi e monumenti storico-artistici, **delle zone contestuali e dei contesti rurali;**
 - e. perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei cono di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico, **disciplinando la conservazione di aree e contesti agricoli di pertinenza di beni quali ville o castelli garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale;**
- Tra gli **obiettivi generali di qualità per la rete dei beni culturali** nella Scheda d'Ambito n. 8 "Alta pianura Friulana e Isontina" risultano:

«[...] riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti l'ambito ed in particolare la rete dei tumuli e castellieri, delle architetture fortificate, delle pievi e dei siti spirituali, delle ville venete, dei centri urbani e borghi storici;

[...] **conservare il senso e il valore del paesaggio, dei complessi e monumenti storico-artistici, delle zone contestuali e dei contesti rurali, anche in riferimento al paesaggio dei riordini fondiari;**

perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei cono di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico, **disciplinando la conservazione di aree e contesti agricoli di pertinenza, garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale;**



[...] favorire la gestione integrata di sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale quali la rete delle ville venete e dei siti spirituali anche in connessione con la rete della mobilità lenta e vie di pellegrinaggio; [...].»

- La disciplina d'uso e le norme di tutela e valorizzazione con riferimento agli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali riportata nella Scheda Ambito di Paesaggio n. 8 Alta pianura friulana e isontina prevede: "[...] la localizzazione delle strutture delle reti energetiche, tecnologiche e viarie di collegamento (cabine di servizio, vani tecnici, tralicci, pali, condutture, serbatoi, strade, etc.) nel rispetto delle visuali d'interesse panoramico, evitando il più possibile interferenze con elementi architettonici e paesistici di pregio, valutando possibili localizzazioni alternative nel caso di attraversamenti di zone di particolare sensibilità e pregio paesaggistico-ambientale;

il recupero e riqualificazione delle aree attraversate da infrastrutture impattanti sul territorio (strade, condutture, elettrodotti, cabine di servizio, vani tecnici, tralicci, pali, serbatoi, ecc.), mediante opportune opere di mitigazione paesaggistica; le azioni di riqualificazione dei sedimi e delle strutture di collegamento dismesse;

la razionalizzazione dei tracciati delle infrastrutture energetiche e tecnologiche esistenti, al fine di ridurre interferenze con zone di particolare sensibilità e pregio paesaggistico;

- Nel suo percorso, il cavidotto di connessione, attraversa due corsi d'acqua, la "Roggia Milleacque" e la "Roggia Brentana", tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 comma c) fiumi e la fascia di rispetto del Fiume Torre, anch'esso tutelato. Infine, il tracciato attraversa aree caratterizzate dalla presenza di siti di interesse culturale. intercetta e percorre n. 2 strade riconducibili alla rete della mobilità lenta: "Cammini" e "Ciclovie". Lungo il suo percorso, si rileva inoltre la presenza di alcuni beni immobili di valore culturale "Beni spirituali", tra i quali la Chiesa di San Michele, la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, la Chiesa di Santo Stefano Udinese e la Chiesa di San Giuseppe. Buona parte del tracciato si sviluppa lungo un "Punto notevole della strategia della mobilità lenta", per il quale si prevede di "rafforzare e realizzare connessioni ciclopedonali tra percorsi". Si segnala che il tratto iniziale del cavidotto si sviluppa marginalmente a una area "core" di tipo fluviale: si tratta dell'ecotopo 08802 "Confluenza fiumi Torre e Natisone".
- Come si legge nella Scheda d'ambito 8 "Alta Pianura Friulana e Isontina" del PPR: *«Il sito corrisponde alla zona in cui i fiumi Torre e Natisone, immissari dell'Isonzo, si incontrano, formando un'ampia area di pertinenza fluviale, soggetta alla libera evoluzione idraulica. L'ecotopo svolge un importante ruolo ecologico per la sua particolare localizzazione in regione. Infatti il sistema fluviale, nel suo sviluppo longitudinale da nord a sud, mette in comunicazione le Prealpi Giulie alla costa Adriatica. Inoltre, tra le ZSC regionali con queste caratteristiche, è quello che si trova a quota inferiore. È anche quello posto più a sud e vicino al mare; per questo la sua vegetazione assume connotazioni ancor più spiccatamente aride e termofile dei restanti magredi. Infine è il sito posto più a est per cui la vegetazione risente, più degli altri, della vicinanza dell'altopiano triestino presentando aspetti comuni con quelli della landa carsica. Mentre il Torre presenta un alveo ampio e con il caratteristico andamento naturale a rami intrecciati già a partire da alcuni chilometri a monte della confluenza, il Natisone scorre maggiormente incassato superando i colli miocenici di Manzano. Esso quindi assume il tipico aspetto a bracci intrecciati solo in prossimità del sito. I due fiumi complessivamente presentano greti molto nettamente inferiori a quelle dei sistemi Cellina-Meduna e Tagliamento. Il sito contatta aree di riordini fondiari destinati ad agricoltura intensiva. Si trova a breve distanza da centri urbani (Percoto, Trivignano Udinese, San Giovanni al Natisone) e da alcuni siti industriali».*

Le aree "core" della rete ecologica corrispondono ad aree naturali tutelate parzialmente collegate da ecotopi di tipo connettivo.

Dall'analisi delle cartografie di Piano risulta, che il tracciato del cavidotto di connessione in progetto:



- attraversa una macroarea connotata dalla presenza di “Borghi a elevata dominanza paesaggistica” e nuclei abitati di “Interesse storico ambientale riconosciuto negli strumenti di pianificazione territoriale comunale”;
- intercetta e percorre n. 2 strade identificate dalla rete della mobilità lenta come “Cammini” e “Ciclovie”;

Si evidenziano a tal riguardo le attenzioni progettuali considerate nelle aree di intervento:

- le opere in progetto prevedono la realizzazione del cavidotto di collegamento tra la cabina di impianto ubicata nel campo Trivignano e la Stazione Elettrica AT/MT “Udine SUD”, in soluzione interamente interrata.
- Il cavidotto di connessione sarà in gran parte interrato, posizionato lungo sedi stradali locali esistenti e/o banchine stradali.
- Per gli attraversamenti corsi d’acqua, qualora eseguito in staffaggio a manufatto esistente, dovrà essere valutata la necessità di autorizzazione ai sensi degli art. 146 e 21 comma 4.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT

Secondo quanto rilevabile dalla cartografia del Piano del Governo del Territorio (PGT), **il territorio in cui si inserisce l’area di impianto** - sebbene localizzata in adiacenza di una discarica non più attiva e nelle vicinanze della zona industriale Nogaredo (posta a circa 400 m Sud-Est, in linea d’aria) - **è identificato come Aree e centri urbani a dominante storica, culturale, archeologica “Borghi a elevata dominanza paesaggistica”**, in quanto caratterizzato dalla presenza di centri abitati di pregio storico, estetico, culturale (e.g. Clauiano e Palmanova) e di beni culturali puntuali (in particolare la Chiesa di San Marco localizzata a circa 160 m nord, in linea d’aria, oltre agli altri immobili e aree sopracitati).

Tra gli strumenti che compongono il PGT vi è la Carta dei Valori (CDV) di cui all’art. 1 della LR 22/2009. La Carta dei Valori costituisce il quadro conoscitivo degli aspetti salienti del territorio regionale, li sintetizza e li riafferma come elementi territoriali strutturali e preminenti dei settori dell’ambiente, della storia e della cultura, delle eccellenze dell’attività economica, per conseguire le localizzazioni territoriali di area vasta maggiormente rappresentative sotto il profilo dell’identità dei luoghi.

La Carta dei Valori è articolata in carte tematiche conoscitive (Carte tematiche 1A, 1B, 1C- Area conoscitiva: NATURA E MORFOLOGIA; Carta tematica 2 – Area conoscitiva: PAESAGGIO E CULTURA; Carta tematica 3 – Area conoscitiva: INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE; Carta tematica 4- Area conoscitiva: ATTIVITÀ DEL TERRITORIO NON URBANIZZATO; Carta tematica 5 – Area conoscitiva: ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI SETTORE E IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE) e in carte di sintesi (carta 8A - Componenti territoriali storico-culturali e paesaggistiche; carta 8B - Componenti territoriali ecologiche; carta 8C - Componenti territoriali delle eccellenze produttive: filiere, attività distrettuali, ricerca e innovazione).

Nella carta tematica 8A “Componenti territoriali, storico culturali e paesaggistiche” l’area in esame rientra nelle aree dei “borghi ad elevata dominanza paesaggistica”.

Secondo quanto affermato nelle relazioni illustrative del PGT [Cfr. Allegato 3, “Piano del Governo del Territorio – Carta dei Valori (CDV)”], «la Carta 8A rappresenta l’esito della sintesi interpretativa della conoscenza in ambito storico insediativo e culturale. La sintesi ha portato a individuare contesti territoriali caratterizzati da realtà a matrice storica che coniugano valenze macroinsediative con le forti qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

[...] Gli insediamenti e i borghi sono valutati per il carattere storico e il carattere rurale. [...] Non si considerano “storici”, se al loro interno vi sono solo sporadiche presenze di fatti edilizi antichi senza rapporti fisico funzionali tra loro. Sono invece oggetto della Carta 8A gli insediamenti di fondazione storica nel quale siano tuttora presenti edifici di epoca storica e sia percepibile il sistema delle relazioni fisico-funzionali all’origine del modo di aggregazione. Il riconoscimento di insediamenti e borghi nella Carta 8A avviene con il chiaro intento di salvaguardare lo status di luoghi nel legame tra essi e i caratteri - identitari, relazionali e storici - dello spazio fisico in cui insistono, in essi



ricomprendendo anche insediamenti e borghi in cui si ritiene che le alterazioni delle strutture insediative storiche possano ancora rivelarsi “reversibili”. Per reversibilità intendiamo condizioni e premesse all’intervento sul patrimonio edilizio e sugli spazi pubblici e di relazione per superare e rimuovere condizioni di degrado, ovvero allorché le configurazioni delle strutture denotino estraneità e incoerenza con i riferimenti storici e con la funzione di testimonianza sociale del luogo. Gli insediamenti e i borghi summenzionati sono trattati nella Carta 8A poiché in essi si identificano coloro che vi abitano e si coagula la memoria collettiva della comunità. [...]».




Fig. 9 Piano del Governo del Territorio, stralcio della tav. 8A Componenti territoriali, storico-culturali e paesaggistiche

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente nel proprio parere su menzionato, ha esplicitato **gli impatti verificati e potenziali e le proprie valutazioni** circa la qualità dell’intervento come di seguito riportati.

« **2.1. BENI PAESAGGISTICI**

Opere di mitigazione

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Sintesi non tecnica, Elaborato TRI_VIA_01.pdf] «Si provvederà alla creazione di un’ampia fascia vegetata strutturata su più file lungo tutto il perimetro del campo. In particolare:

- lungo i confini Est, Ovest, Sud e per un tratto del confine Nord, una fascia vegetata costituita da due file parallele sfalsate.
- lungo il confine Nord dell’area, una fascia vegetata costituita da tre file parallele sfalsate.

La fila più esterna, lato viabilità, sarà costituita da esemplari arborei di pregio, di grande dimensione; la fila intermedia sarà costituita da esemplari arbustivi di media grandezza; la fila più interna, lato recinzione dell’impianto, sarà interamente costituita da specie arbustive.

Ove necessario, sono previste operazioni di pulizia e rinfoltimento della vegetazione esistente, in continuità con le fasce vegetate di nuova realizzazione e rimozione delle specie infestanti.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
 PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

I lavori necessari alla piantumazione saranno affidati ad una società specializzata con la quale sarà contrattualizzata anche la garanzia di sostituzione di eventuali fallanze (generalmente stimate attorno al 10%) con nuovi esemplari aventi le medesime caratteristiche».

Scelta localizzativa dell'area di intervento

Secondo quanto riportato dal Proponente in sede di presentazione della documentazione integrativa (nota acquisita agli atti di questo Ministero con prot. 21327 del 25.09.2023), a valle della richiesta, formulata da questa SS PNRR con nota prot. 16738 del 07.08.2023) di “specificare e motivare anche con apposita rappresentazione cartografica la scelta localizzativa del progetto rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale in merito alle aree idonee (rif. art. 20 c. 8 lett. c-*quater* del D.L. 8 novembre 2021 n. 199 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”):

La porzione occidentale dell’impianto risulta compresa nei parametri identificabili nel buffer di 500 m da un bene tutelato ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004 (chiesa di San Marco Evangelista) (rif. . D.LGS. 199-2021, art. 20 comma 8 lett c-*quater*).




Fig. 10 Rappresentazione superfici NON idonee all’interno dell’area di progetto, ai sensi dell’art. 20 c.8 lett. il quater del D.Lgs. 199/2021: la circonferenza di colore bianco interna al retino arancione rappresenta l’area non idonea in quanto compresa nel “buffer” di 500 m dalla Chiesa di San Marco [Cfr. Documentazione integrativa presentata dal Proponente, Elaborato TRI-VIA-22_ ANALISI IDONEITÀ AREA DI PROGETTO.pdf, tav. 3]



Fig. 11 Rappresentazione dell’area idonea per differenza di colore dell’area non idonea ricompresa nel buffer di 500 m dalla chiesa di San Marco. [Cfr. Documentazione integrativa presentata dal Proponente, Elaborato TRI-VIA-22_ ANALISI IDONEITÀ AREA DI PROGETTO.pdf, tav. 4]



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
 PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Secondo l'istruttoria di questo ufficio, il contesto di giacenza dell'area di impianto risulta caratterizzata da numerosi beni tutelati relativamente agli aspetti architettonici, ai sensi della parte II del dlgs 42/2004 e appartenenti alla rete dei beni culturali individuata dal PPR-FVG, in un contesto extraurbano di tipo agrario. In particolare esso è ubicato a 160 m dalla Chiesa di San Marco e in prossimità del nucleo di Clauiano.

I caratteri del territorio di "bonifica e riordini" così come individuato in sede di analisi dei caratteri paesaggistici risulterebbe alterato nei suoi aspetti costitutivi e percettivi dalla presenza di elementi estranei ai caratteri del territorio agricolo.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Relativamente agli impatti cumulativi, dall'analisi presentata dal Proponente, altri campi fotovoltaici sono collocati in un raggio inferiore a 3 km dall'intervento tali da configurare un effetto cumulativo di impatto paesaggistico per la presenza di superfici contigue a fotovoltaico. In particolare (rif. elab TRI-VIA 05cumulo con altri progetti):

- 2 campi dell'impianto "Trivignano solar 1";
- 1 campo "parco solare casali birri";
- 1 campo impianto "via Julia".

Entro il raggio di 4 km si trovano:

- Parco solare Molini;
- Impianto la brava;
- Parco "Santo Stefano";
- Solar park Manzano;
- Parco Cjase sterpet.

In particolare l'impianto "Trivignano - EG nuova vita" va a costituire un terzo campo che circonda l'abitato di Clauiano. Si valuta pertanto che tale impatto cumulativo possa determinare detrimento per i valori paesaggistici e storici culturali dell'area interessata dall'impianto per la compresenza di 3 diversi campi fotovoltaici in prossimità di Clauiano, aventi caratteri non coerenti con quelli caratterizzanti il contesto di giacenza, tipici del paesaggio agrario; le opere di mitigazione costituiscono elemento atipico per la loro grande estensione, diversamente e non coerentemente con i caratteri e l'estensione tipica di siepi e boschetti che punteggiano questo paesaggio agrario circostante Clauiano e la Chiesa di San Marco).

2.1.c attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42":

Non è presente la relazione paesaggistica.

2.2. BENI ARCHITETTONICI

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

L'insieme di diverse installazioni di distese di pannelli fotovoltaici costituiscono un elemento detrattore della qualità del paesaggio, alternandone il carattere prevalentemente agrario delle bonifiche e dei riordini con elementi di carattere artificiale, modificando sostanzialmente la vocazione rurale e le caratteristiche proprie del territorio, naturale corollario visivo dei beni culturali ivi presenti, costituite da aree e centri urbani a dominante storica, culturale, archeologica "Borghi a elevata dominanza paesaggistica", e caratterizzato dalla presenza di centri abitati di pregio storico, estetico, culturale: in particolare appaiono particolarmente interessati il contesto di giacenza della Chiesa di San Marco



evangelista e il borgo di Clauiano, localizzati rispettivamente, in linea d'aria, a circa 160 m a nord e circa 700 metri ovest dal sito di impianto).

Le analisi di intervisibilità mostrano diversi tratti di viabilità circostante a visibilità alta e media, soprattutto nelle vicinanze della Chiesa di San Marco evangelista.

Le opere a verde di mitigazione degli impatti visivi, nonostante siano costituiti da essenze autoctone, costituiscono un elemento in grado di mascherare la percezione del paesaggio e dei suoi elementi con barriere vegetali di notevole e innaturale estensione.

2.3. BENI ARCHEOLOGICI

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Nell'area dell'intervento (campi agrivoltaici e cavidotti) non si rilevano beni archeologici vincolati. Si rileva altresì, anche risultanza della Valutazione preventiva del rischio archeologico, che l'opera in progetto interessa aree connotate da medio e alto rischio archeologico in sedime vista la frequentazione stabile del territorio in esame a partire dall'epoca preistorica e principalmente in epoca romana con un'occupazione di tutto il territorio in oggetto attraverso la capillare sistemazione agraria e la presenza di assi viari antichi e anche in epoca medievale con diverse testimonianze rappresentate da edifici di culto, costruite prevalentemente su preesistenze romane (ad es. la Chiesa di San Marco) lungo la direttrice della consolare che da Aquileia conduceva a Cividale e al Norico.

2.3.b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto

Per il progetto in oggetto è stata richiesta dal proponente la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, a seguito della richiesta perfezionamento atti del MASE prot. 153083 del 06/12/2022 e acquisita al protocollo d'ufficio in data 05/01/2023 con n. 178.

Con nota prot. 3085 dd. 17/02/2023 è stata richiesta da questo Istituto l'attivazione della Verifica preventiva.

In data 11/09/2023 con n. 17784 è stata assunta al protocollo la proposta di progettazione delle indagini preliminari, approvata in data 27/09/2023 con n. prot. 18905. Le indagini preliminari non sono ancora state avviate».

CONSIDERATO che, per quanto attiene **all'autorizzazione paesaggistica**, necessaria per le interferenze dirette del cavidotto con i corsi d'acqua: attraversamento della "Roggia Milleacque" e della "Roggia Brentana", tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma primo, let. c), considerato che il proponente non ha approfondito il progetto al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica e quindi non ha fornito la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006), sarà cura del proponente trasmettere apposita documentazione e l'istanza agli enti competenti a valle dell'ottenimento del Provvedimento di compatibilità ambientale favorevole.

Qualora poi l'attraversamento dei corsi d'acqua avvenga mediante staffaggio a manufatti esistenti tutelati ai sensi dell'art. 10 e 12 del d. lgs.42/2004, sarà cura del proponente trasmettere apposita documentazione e l'istanza agli enti competenti, per le valutazioni sull'ammissibilità dell'intervento.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia **nel merito della compatibilità ambientale** delle opere nel proprio parere endoprocedimentale trasmesso con nota prot. n.4029-P del 26.02.2024 agli atti della Scrivente acquisita con nota prot. n. 6591-A del 26.02.2024, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, ha espresso un parere **favorevole** alla realizzazione dell'opera in oggetto, a condizione che il progetto venga modificato secondo le prescrizioni di seguito elencate e nel rigoroso rispetto delle stesse.



CONSIDERATO che, per **quanto riguarda gli aspetti archeologici**, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, ha prescritto l'ottemperanza di condizioni *ante operam* e in corso d'opera come di seguito riportate nel quadro delle condizioni ambientali.

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia, **per quanto riguarda gli aspetti archeologici**, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio ha riferito quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO, che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

RITENUTO che sussistano le condizioni di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico come prevista dall'art. 1, c. 7 e ss. dell'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023;

si ritiene l'opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

ante operam:

Saranno eseguite indagini magnetometriche preliminari nell'area AR 5, come da richiesta della Soprintendenza prot. n. 3085 del 17/02/2023 e prot. n. 18905 del 27/09/2023, e sondaggi archeologici da definire, anche in funzione dei risultati delle indagini magnetometriche, secondo le indicazioni della Soprintendenza e da concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

corso d'opera:

Le attività di scavo delle opere di connessione nelle aree valutate a rischio medio e alto dovranno essere condotte sotto assistenza archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza; in particolare, nelle aree AR1 e AR3 la sorveglianza archeologica (in luogo dei sondaggi) comporterà l'ampliamento della trincea di posa, come proposto dal proponente nel progetto di indagini (rif. prot. SABAP-FVG n. 17784 dell'11/09/2023), alla condizione imprescindibile che siano assicurate modalità e tempistiche per compiere eventuali scavi areali si rendessero necessari a seguito delle possibili evidenze individuate.

Restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza di cui all'art. 1, c. 9 dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali».

CONSIDERATO che il Servizio III della DG ABAP ha concordato con le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza ABAP competente con particolare riferimento alla prescrizione n. 1 sotto riportata, relativa alla fascia di rispetto della Chiesa di San Marco Evangelista.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito web del MASE al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9308>



ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettuali trasmessi dalla Società Proponente nel corso dell'iter istruttorio.

CONSIDERATI i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito web del MASE.

CONSIDERATO in particolare il parere del Comune di Trivignano Udinese espresso con deliberazione del 14.08.2021.

CONSIDERATO il parere di esito positivo con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 208 del 20.10.2023 per gli aspetti ambientali di propria competenza.

VISTI e CONSIDERATI il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio dei Servizi II e III della DG ABAP sopra menzionati.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

- [...]
- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
 - d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*



- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio** e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio* e che *la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a *riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità**.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23/02/2007 relativa a "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", art. 60 e s.m.i.

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 143 del citato D.Lgs. n.42/2004 ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018.

CONSIDERATA la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 2 novembre 2021 n. 16 e in particolare le condizioni riportate all'art. 4, comma 18 per gli impianti fotovoltaici a terra:



«[...] la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: [...]

b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, **la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;**

c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici; [...]

e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate; [...]

CONSIDERATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze – dirette e indirette - generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATI gli obiettivi generali della parte statutaria del PPR, gli obiettivi di qualità del paesaggio di cui all'art. 8 delle NTA del PPR-FVG, gli indirizzi e le direttive per la rete ecologica regionale (art. 43 delle NTA), per la rete dei beni culturali (art. 44 delle NTA), per la rete della mobilità lenta (art. 45 delle NTA) e le specifiche declinazioni di cui alla scheda degli **Ambito di paesaggio n. 8 "Alta Pianura Friulana e isontina"** e all' **"Abaco dei morfotipi"**.

CONSIDERATO l'impianto normativo del PPR-FVG in relazione alla parte statutaria, strategica e di gestione del piano stesso e, in particolare, in relazione alle NTA:

- l'art. 8, c. 2 relativo agli obiettivi della parte Statutaria del PPR nel quadro degli "Obiettivi del PPR e degli obiettivi di qualità del paesaggio";
- l'art. 17 c. 2 lett. m) "Bonifiche" nel quadro dei Morfotipi;
- l'art. 43 "Rete ecologica";
- Art. 44 "Rete dei beni culturali" e, in particolare, il punto 3) del c.3 "rete dei siti spirituali e dell'architettura religiosa (a partire dal IV Secolo)".

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche del Morfotipo "Bonifiche e riordini fondiari" di cui 'art. 17, c.2 lett. m) delle NTA del PPR, caratterizzante l'area di intervento.

CONSIDERATO quanto previsto nell'Allegato B2 alle NTA (art. 17) **"Abaco dei Morfotipi"** sul morfotipo **"Bonifica"** a cui è ricondotta l'area di intervento, come di seguito riportato. **Descrizione:**

Il morfotipo "bonifica" si rileva prevalentemente in ambiti territoriali di pianura, con piccole presenze anche nella zona intramorenica e pedecollinare, si sviluppa tra la seconda metà dell'ottocento e il secondo dopoguerra tramite grandi opere di bonifica idraulico o "integrale. La maglia agraria e insediativa che caratterizza questi tipi deriva dall'ordine geometrico del disegno dei campi, che si compone in un sistema alternato tra appoderamento e case coloniche. Alla base della struttura agraria, anche riordinata, c'è il progetto idraulico di gestione delle acque superficiali, strutturato gerarchicamente in canali, fossi e scoline e regimato da manufatti idraulici. L'assetto tipico di questi ambiti assolve alla priorità funzionale dell'agroproduzione (cerealicola), facilitata nella meccanizzazione dalle ampie superfici.

CONSIDERATO quanto attiene ai **Valori** del PPR del Morfotipo "Bonifica" in particolare:

Le bonifiche, pur rappresentando delle semplificazioni notevoli dei tessuti seminaturali o agrari tradizionali, per la loro lunga storia evolutiva sono rappresentative di valori storici, culturali ed identitari particolarmente forti e consolidati che determinano un paesaggio culturale di rilievo.

CONSIDERATO che è necessario perseguire gli **Obiettivi di qualità paesaggistica** del PPR del Morfotipo "Bonifica" in particolare:



I manufatti idraulici, le case coloniche, la viabilità interpodereale, la rete dei canali principali e le opere idrauliche storiche, i manufatti di attraversamento dei canali e le alberature connesse alle opere di bonifica vanno conservati nel loro impianto geometrico e nella loro consistenza.

Quale paesaggio culturale ne va favorita la fruizione e l'accessibilità favorendone il collegamento alla rete della mobilità lenta.

Sono da evitare ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino consumo di suolo, mantenendo la destinazione produttiva e il mosaico agricolo e potenziando le connessioni ecologiche.

CONSIDERATO che risulta necessario rispettare gli **Indirizzi e direttive** del PPR del Morfotipo "Bonifica" in particolare:

Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:

- 1) riconoscono e delimitano i territori agrorurali espressivi del morfotipo e individuano l'impianto geometrico delle opere di bonifica e i manufatti (idrovoce, case coloniche, edificato rurale e manufatti d'epoca) ad esso connessi;*
- 2) definiscono norme volte alla conservazione dei manufatti idraulici (idrovoce) e dell'edificato rurale d'epoca, e al ripristino degli elementi materiali (fossi, scoline, viali alberati, recinzioni realizzate con tecniche tradizionali);*
- 3) definiscono norme volte al mantenimento dei fossi e dei drenaggi (rete di scolo minore) attraverso tecniche di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che tengano conto dei valori paesaggistici ed ecologico-ambientali;*
- 4) mantengono e potenziano le formazioni vegetali arboree e arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone, alberi isolati, che connotano il paesaggio rurale tradizionale e che concorrono alla composizione della rete ecologica locale».*

CONSIDERATO che è necessario rispettare la normativa d'uso per i **Riordini fondiari** nella Scheda d'Ambito n. 8 "Alta pianura friulana e isontina" in cui si prevede:

«Obiettivi di qualità paesaggistica

È da perseguire il ripristino di una rete di connessione ecologica (boschetti, siepi, filari alberati).

Tali interventi assolvono anche a criteri di valorizzazione paesaggistica. Valorizzare i segni del paesaggio antico, laddove superstiti.

Indirizzi/direttive

Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:

[...];


- 2) individuano le formazioni vegetali arboree ed arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone per i quali non sono ammessi interventi di riduzione, fatte salve le ordinarie operazioni di ceduzione;
- 3) in occasione di interventi di trasformazione (trasformazioni del sistema irriguo da scorrimento a pioggia) prevedono aree da destinarsi ad ambiti naturali e corridoi ecologici (inserimento di siepi, cortine arboree etc.);
- 4) prevedono adeguate opere di mitigazione di manufatti e volumi edilizi incongrui rispetto al contesto con prevalenza del piano orizzontale; per le opere di mitigazione a verde, vanno rispettati gli elenchi di specie autoctone».

CONSIDERATA la presenza in prossimità dell'impianto (c.ca 160 metri) della Chiesa di San Marco, appartenente alla **Rete Beni Culturali "Siti spirituali"** (rif. Tav. PS4/All. 113). Nello specifico, l'Allegato E2 alla "Scheda dei beni culturali di livello 3 ed elenco dei beni culturali di livello 2" include la chiesa all'interno dell'elenco dei beni culturali di "Livello 2". In tale elenco, il bene è denominato "Chiesa di San Marco Evangelista" e identificato, univocamente, tramite il codice ID 1701.

CONSIDERATO l'articolo 44 delle NTA del Piano definisce i beni appartenenti al "Livello 2" **come "elementi puntuali o immobili**, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse



paesaggistico: per tali beni gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica”. Il bene è inoltre riscontrabile nel Catalogo dei Beni Culturali dell’ERPAC, ovvero l’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (rif. scheda A 5855 – ERPAC).



Attuale aspetto del contesto agricolo in cui si inserisce la Chiesa di San Marco che circonda il borgo di valore storico culturale di Clauiano e che è attraversato via di San Marco percorso che collega la Chiesa e il borgo, libero da ogni infrastruttura incongrua con il valore paesaggistico rappresentato.

L’impianto risulta ubicato a 160 m dalla Chiesa di San Marco inserita nel contesto agricolo di valore paesaggistico in prossimità del borgo storico di Clauiano, centro abitato di pregio storico, estetico, culturale.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che è necessario perseguire gli obiettivi generali di qualità per la rete dei beni culturali nella Scheda d'Ambito n. 8 "Alta pianura Friulana e Isontina" tra cui risultano:

- «riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti l'ambito ed in particolare la rete dei tumuli e castellieri, delle architetture fortificate, delle pievi e **dei siti spirituali**, delle ville venete, dei centri urbani e **borghi storici**;
- **conservare il senso e il valore del paesaggio, dei complessi e monumenti storico-artistici**, delle zone contestuali e dei contesti rurali, anche in riferimento al paesaggio dei riordini fondiari;
- perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei coni di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico, disciplinando la conservazione di aree e contesti agricoli di pertinenza, garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale;
- favorire la gestione integrata di sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale quali la rete delle ville venete e dei **siti spirituali anche in connessione con la rete della mobilità lenta e le vie di pellegrinaggio**;».

CONSIDERATO che è necessario rispettare la disciplina d'uso e le norme di tutela e valorizzazione con riferimento agli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali riportata nella Scheda Ambito di Paesaggio n. 8 *Alta pianura friulana e isontina* prevede:

- «[...] la localizzazione delle strutture delle reti energetiche, tecnologiche e viarie di collegamento (cabine di servizio, vani tecnici, tralicci, pali, condutture, serbatoi, strade, etc.) nel rispetto delle visuali d'interesse panoramico, evitando il più possibile interferenze con elementi architettonici e paesistici di pregio, valutando possibili localizzazioni alternative nel caso di attraversamenti di zone di particolare sensibilità e pregio paesaggistico-ambientale;
- il recupero e riqualificazione delle aree attraversate da infrastrutture impattanti sul territorio (strade, condutture, elettrodotti, cabine di servizio, vani tecnici, tralicci, pali, serbatoi, ecc.), mediante opportune opere di mitigazione paesaggistica; le azioni di riqualificazione dei sedimi e delle strutture di collegamento dismesse;
- la razionalizzazione dei tracciati delle infrastrutture energetiche e tecnologiche esistenti, al fine di ridurre interferenze con zone di particolare sensibilità e pregio paesaggistico; [...].».

CONSIDERATO che, nel suo percorso, il cavidotto di connessione:

- attraversa due corsi d'acqua, la "Roggia Milleacque" e la "Roggia Brentana", tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 comma c) fiumi e la fascia di rispetto del Fiume Torre, anch'esso tutelato. Infine, il tracciato attraversa aree caratterizzate dalla presenza di siti di interesse culturale.

VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22 del 03/12/2009 "Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione".

CONSIDERATO l'art. 1 *bis* c. 2 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22 del 03/12/2009 "Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione" il quale prevede che "Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio adegua i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti non in contrasto con il PPR necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio".

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2009 la Regione ha dato formale avvio al percorso di formazione del Piano di Governo del Territorio – PGT il cui procedimento di approvazione si è concluso il 16 aprile 2013 con il decreto del presidente della Regione n. 084/Pres.



CONSIDERATO che tra gli strumenti che compongono il PGT vi è la *Carta dei Valori (CDV)* di cui all'art. 1 della LR 22/2009. La *Carta dei Valori* costituisce il quadro conoscitivo degli aspetti salienti del territorio regionale, li sintetizza e li riafferma come elementi territoriali strutturali e preminenti dei settori dell'ambiente, della storia e della cultura, delle eccellenze dell'attività economica, per conseguire le localizzazioni territoriali di area vasta maggiormente rappresentative sotto il profilo dell'identità dei luoghi. La *Carta dei Valori* è articolata in carte tematiche conoscitive (Carte tematiche 1A, 1B, 1C- Area conoscitiva: NATURA E MORFOLOGIA; Carta tematica 2 – Area conoscitiva: PAESAGGIO E CULTURA; Carta tematica 3 – Area conoscitiva: INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE; Carta tematica 4- Area conoscitiva: ATTIVITÀ DEL TERRITORIO NON URBANIZZATO; Carta tematica 5 – Area conoscitiva: ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI SETTORE E IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE) e in carte di sintesi (carta 8A - Componenti territoriali storico-culturali e paesaggistiche; carta 8B - Componenti territoriali ecologiche; carta 8C - Componenti territoriali delle eccellenze produttive: filiere, attività distrettuali, ricerca e innovazione).

CONSIDERATO che ai sensi della 8A “Componenti territoriali, storico culturali e paesaggistiche” l'area in esame rientra nelle aree dei *“borghi ad elevata dominanza paesaggistica”*.

CONSIDERATO che secondo quanto affermato nelle relazioni illustrative del PGT [Cfr. Allegato 3, “Piano del Governo del Territorio – Carta dei Valori (CDV)”], «la Carta 8A rappresenta l'esito della sintesi interpretativa della conoscenza in ambito storico insediativo e culturale. La sintesi ha portato a individuare contesti territoriali caratterizzati da realtà a matrice storica che coniugano valenze macroinsediative con le forti qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

[...] Gli insediamenti e i borghi sono valutati per il carattere storico e il carattere rurale. [...] Non si considerano “storici”, se al loro interno vi sono solo sporadiche presenze di fatti edilizi antichi senza rapporti fisico funzionali tra loro. Sono invece oggetto della Carta 8A gli insediamenti di fondazione storica nel quale siano tuttora presenti edifici di epoca storica e sia percepibile il sistema delle relazioni fisico-funzionali all'origine del modo di aggregazione. Il riconoscimento di insediamenti e borghi nella Carta 8A avviene con il chiaro intento di salvaguardare lo status di luoghi nel legame tra essi e i caratteri - identitari, relazionali e storici - dello spazio fisico in cui insistono, in essi ricomprendendo anche insediamenti e borghi in cui si ritiene che le alterazioni delle strutture insediative storiche possano ancora rivelarsi “reversibili”. Per reversibilità intendiamo condizioni e premesse all' intervento sul patrimonio edilizio e sugli spazi pubblici e di relazione per superare e rimuovere condizioni di degrado, ovvero allorché le configurazioni delle strutture denotino estraneità e incoerenza con i riferimenti storici e con la funzione di testimonianza sociale del luogo. Gli insediamenti e i borghi summenzionati sono trattati nella Carta 8A poiché in essi si identificano coloro che vi abitano e si coagula la memoria collettiva della comunità. [...]».

CONSIDERATO che, secondo quanto rilevabile dalla cartografia del Piano del Governo del Territorio (PGT), il territorio in cui si inserisce l'area di impianto - sebbene localizzata in adiacenza di una discarica non più attiva e nelle vicinanze della zona industriale Nogaredo (posta a circa 400 m Sud-Est, in linea d'aria)- è identificato come *Aree e centri urbani a dominante storica, culturale, archeologica “Borghi a elevata dominanza paesaggistica”*, in quanto caratterizzato dalla presenza di centri abitati di pregio storico, estetico, culturale (e.g. Palmanova e Clauiano, localizzati rispettivamente, in linea d'aria, a circa 3,3 km sud-ovest e circa 700 metri ovest dal sito di impianto) e di beni culturali puntuali (e.g. Chiesa di San Marco localizzata a circa 160 m nord, in linea d'aria).

CONSIDERATO inoltre che, dalle analisi delle cartografie di Piano risulta che il tracciato del cavidotto di connessione in progetto attraversa due corsi d'acqua, la “Roggia Milleacque” e la “Roggia Brentana”, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma primo, let. c) fiumi e la fascia di rispetto del Fiume Torre, anch'esso tutelato.

CONSIDERATO che relativamente **agli impatti cumulativi** dall'analisi presentata dal Proponente altri campi fotovoltaici sono collocati in un raggio inferiore a 3 km dall'intervento tali da configurare un effetto cumulativo di



impatto paesaggistico per la presenza di superfici contigue a fotovoltaico. In particolare (rif. elab TRI-VIA 05cumulo con altri progetti):

- 2 campi dell'impianto "Trivignano solar 1";
- 1 campo "parco solare casali birri"
- 1 campo impianto "via Julia".

Entro il raggio di 4 km si trovano:

- Parco solare Molini
- Impianto la brava
- Parco "Santo Stefano"
- Solar park Manzano
- Parco Cjase sterpet.

In particolare l'impianto "Trivignano - EG nuova vita" va a costituire un terzo campo che circonda l'abitato di Clauiano.

CONSIDERATO che il Comune di Trivignano Udinese nel parere negativo sopra citato e pubblicato sul sito del MASE ha riferito che il parere negativo è motivato dal fatto che la realizzazione dei due parchi fotovoltaici, vedrebbe occupata una consistente porzione di territorio agricolo coltivabile rispetto alla percentuale attualmente a disposizione, modificando sostanzialmente la vocazione rurale e le caratteristiche proprie del territorio.

Inoltre verrebbero meno gli sforzi in termini ambientali e di recupero del patrimonio culturale esistente intrapresi negli ultimi vent'anni dalle amministrazioni comunali e regionali al fine di valorizzare il Borgo di Clauiano[...]. Certamente non può essere trascurata né assumere minor valore la ricaduta a livello culturale ed economico che la realizzazione dei due progetti avrebbe in una realtà di piccole dimensioni come quella del Comune di Trivignano Udinese - ancora fortemente vocata sull'agricoltura e che, negli ultimi anni, sta registrando l'emergere di prodotti cerealicoli ricercati e di elevata qualità, coltivati nel rispetto delle norme a basso impatto ambientale. Dal punto di vista storico e paesaggistico vi sarà una commistione tra una imponente distesa di pannelli fotovoltaici posizionati a poche centinaia di metri dalle più importanti peculiarità che il nostro territorio può offrire: basti pensare alla Chiesa medievale di San Marco, alla zona della Dogana Vecchia (vecchio confine tra l'Italia e l'Austria), alla ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone, riconosciuto sito di interesse Paesaggistico e Ambientale Comunitario. Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 24 del 19/08/2021. Non si taccia, inoltre, che entrambi i progetti vengono individuati a ridosso di due aree degradate, attualmente non ancora riqualificate, si precisa che non è stata ancora presa minimamente in considerazione la possibilità di utilizzarle a tal fine evitando così l'occupazione di diversi ettari di terreno agricolo coltivabile.

CONSIDERATO di poter condividere le criticità espresse dal Comune di Trivignano (criticità condivise anche dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC Parere n. 208 del 20/10/2023) e di concordare sull'opportunità di utilizzare le aree degradate presenti non ancora riqualificate.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.



VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina»

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

VISTO il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

CONSIDERATO che **la porzione occidentale dell'impianto risulta ricadente nel buffer di 500 m da un bene tutelato ai sensi della parte II del d.lgs 42/2004 (chiesa di San Marco Evangelista)** (rif. . D.LGS. 199/2021, art. 20 comma 8 lett c-quater).

VALUTATO che il progetto, così come è stato localizzato e disposto, risulta in contrasto con i valori paesaggistici dell'ambito territoriale prevalentemente agricolo e di pregio in quanto caratterizzato dalla presenza di numerosi beni architettonici tutelati della parte II del dlgs 42/2004 e appartenenti alla rete dei beni culturali individuata dal PPR-FVG. In particolare esso è ubicato a 160 m dalla Chiesa di San Marco e in prossimità del nucleo di rilevanza storica culturale di Clauiano circa 700 metri ovest dal sito di impianto.

VALUTATO che i caratteri del territorio di “bonifica e riordini” così come individuato in sede di analisi dei caratteri paesaggistici, attraverso la realizzazione dell'impianto così come localizzato e disposto, risulterebbero alterati nei suoi aspetti costitutivi e percettivi dalla presenza di elementi estranei ai caratteri del territorio agricolo.

VALUTATO che l'insieme delle estese installazioni di impianti fotovoltaici di carattere industriale, costituiscono un elemento detrattore della qualità del paesaggio, alternandone il carattere prevalentemente agrario delle bonifiche e dei riordini con l'introduzione di elementi di carattere artificiale, modificando sostanzialmente la vocazione rurale e le caratteristiche proprie del territorio, naturale corollario visivo dei beni culturali ivi presenti, costituite da aree e centri urbani a dominante storica, culturale, archeologica “Borghi a elevata dominanza paesaggistica”, e caratterizzato dalla presenza di centri abitati di pregio storico, estetico, culturale.

VALUTATO quindi che l'impatto cumulativo determinerebbe detrimento per i valori paesaggistici e storico culturali dell'area interessata dall'impianto per la compresenza di 3 diversi campi fotovoltaici in prossimità del borgo storico di Clauiano, aventi caratteri non coerenti con quelli del contesto di giacenza.

VALUTATO che le opere a verde di mitigazione, così come attualmente previsti costituiscono elemento atipico per la loro grande estensione, non coerente con i caratteri e l'estensione tipica di siepi e boschette che punteggiano questo paesaggio agrario circostante Clauiano e la chiesa di San Marco e quindi costituiscono un elemento in grado di mascherare la percezione del paesaggio e dei suoi elementi.

VALUTATO che relativamente agli aspetti archeologici, l'opera in progetto interessa aree connotate da medio e alto rischio archeologico in sedime vista la frequentazione stabile del territorio in esame a partire dall'epoca preistorica e principalmente in epoca romana con un'occupazione di tutto il territorio in oggetto attraverso la capillare sistemazione agraria e la presenza di assi viari antichi e anche in epoca medievale con diverse testimonianze rappresentate da edifici di culto, costruite prevalentemente su preesistenze romane (ad es. la Chiesa di San Marco) lungo la direttrice della consolare che da Aquileia conduceva a Cividale e al Norico.



EVIDENZIANDO che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con il D.lgs. n.152/2006 e con la normativa nazionale in materia di installazione di impianti per l'energia da fonti rinnovabili e con quanto ribadito anche dal PNIEC, è auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 33 (*Aree compromesse e degradate*) delle NTA del PPR – FVG riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione; il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d).

VALUTATO che nei pressi dell'area di progetto è presente un'area industriale già infrastrutturata di grandi dimensioni che non viene contemplata come area per la localizzazione delle opere all'interno dell'analisi delle alternative progettuali effettuata dal proponente.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 2 *Il contesto nazionale* in cui *in materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio.*

CONSIDERATO che l' Art. 3 ter del Dlgs 152/2006 stabilisce quale il principio dell'azione ambientale: la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio di "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

RITENUTO utile richiamare il Rapporto 2023 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 37/2023) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”*.

CONSIDERATO che la finalità della VIA, rinvenibile all'art. 4 dello stesso Dlgs 152/2006 ossia la valutazione dei progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e che all'art. 3 quater del Dlgs 152/2006 viene descritto il principio dello sviluppo sostenibile per il quale ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. In secondo luogo stabilisce che anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

CONSIDERATO, quindi, che nella VIA, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è possibile il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, anche alla luce dei recenti studi effettuati da istituti



attendibili (SNPA) come sopra citati che dimostrano in generale l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC, dalla SEN e dalla normativa statale e regionale vigente.

VALUTATO, quindi, che l'area scelta per l'impianto presenta caratteristiche paesaggistiche di pregio, legate ai caratteri e agli elementi storico-culturali di rilevante valore che non possono in alcun modo essere inficiate dalla realizzazione del progetto così come formulato, il quale dovrà pertanto necessariamente essere modificato secondo le indicazioni dettate nel quadro prescrittivo al fine di evitare e attenuare gli impatti negativi valutati da questo Ministero.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla EG Nuova Vita S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla EG Nuova Vita S.r.l. per il progetto dell' *"Impianto agrivoltaico Trivignano"* di potenza di picco 17,1808 MWp sito nei Comuni di Trivignano Udinese (UD), Santa Maria La Longa (UD) e Pavia di Udine (UD) **a condizione che il progetto venga modificato secondo le prescrizioni di seguito elencate e nel rigoroso rispetto delle stesse** (dalla n. 1 alla n. 6):

N. PRESCRIZIONE	1
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	Prima dell'avvio delle procedure autorizzatorie
AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali, paesaggio, tutela dei beni culturali (parte II d.lgs 42/2004) e della rete dei beni culturali del PPR-FVG
Oggetto della prescrizione	In relazione alla tutela di immobili tutelati parte II del d.lgs42/2004 e alla tutela dei contesti paesaggistici rurali di giacenza secondo gli Obiettivi di qualità del PPR: dovrà essere delocalizzata almeno la parte dell'impianto fotovoltaico che ricade nell'estensione del buffer di 500m dalla chiesa di San Marco Evangelista ubicata a 160 m a nord dell'impianto. La suddetta fascia di rispetto di 500 metri dalla Chiesa dovrà essere quindi lasciata libera e per fini agricoli fatta eccezione per le sole opere di mitigazione che, opportunamente studiate e implementate (sottoposte alle prescrizioni di cui al punto 3 e 4) potranno occupare la parte marginale di tale area buffer che si dislocherà in prossimità dell'impianto (una apposita fascia di mitigazione e copertura vegetazionale potrà attestarsi a ridosso della strada interpodereale che ora insiste all'interno dell'area di intervento correndo da sud a nord, incrociando Via San Marco; tale strada quindi sarà lasciata fuori dal perimetro di progetto, al fine di conservare tale elemento strutturante del territorio agricolo fondiario. La delocalizzazione potrà avvenire ad esempio in aree più appropriate all'interno dell'area industriale a sud dell'impianto o più in prossimità della stessa.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'istanza di autorizzazione



Ente coinvolto	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
----------------	---

N. PRESCRIZIONE	2
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	Prima dell'istanza di autorizzazione (o contestuale, qualora previsto da norme vigenti).
AMBITO DI APPLICAZIONE	Beni culturali
Oggetto della prescrizione	Per le opere di connessione, qualora si opti per l'attraversamento di corsi d'acqua mediante staffaggio a strutture esistenti, occorrerà valutare la necessità di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.42/2004 qualora siano interessati manufatti esistenti tutelati ai sensi della parte II del d.lgs 42/2004.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'istanza di autorizzazione (o contestuale, qualora previsto da norme vigenti).
Ente coinvolto	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	3
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	Progettazione esecutiva
AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali, paesaggio e tutela del contesto di giacenza della rete dei beni culturali del PPR-FVG
Oggetto della prescrizione	In relazione alla tutela del paesaggio agrario, del morfotipo agro rurale, si richiede di mantenere il sistema di suddivisione dei campi, della rete di scolo, le formazioni vegetali arboree e arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone, alberi isolati, che connotano il paesaggio rurale tradizionale e che concorrono alla composizione della rete ecologica locale.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente coinvolto	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	4
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	Progettazione esecutiva
AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali, paesaggio e tutela del contesto di giacenza della rete dei beni culturali del PPR-FVG
Oggetto della prescrizione	In ragione degli elementi e dei valori paesaggistici su menzionati, le soluzioni mitigative proposte, con particolare riguardo alla fascia vegetazionale, dovranno avere carattere naturaliforme. Dovrà essere garantito l'attecchimento con sostituzione di eventuali fallanze e regolare manutenzione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Progettazione esecutiva



Ente coinvolto	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
----------------	--

N. PRESCRIZIONE	5
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	Progettazione preliminare/definitiva
AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali - archeologia
Oggetto della prescrizione	Si richiede l'esecuzione delle indagini magnetometriche preliminari nell'area AR 5 come da richiesta di questo Istituto prot. 3085- 17/02/2023 e 18905-27/09/2023 e sondaggi archeologici, in luogo e dimensione da definire anche in funzione dei risultati delle indagini magnetometriche.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Progettazione preliminare/definitiva
Ente coinvolto	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	6
MACROFASE:	CORSO D'OPERA
FASE:	In fase di cantiere, al termine delle operazioni di scavo per entrambi gli ambiti
AMBITO DI APPLICAZIONE	Beni culturali - archeologia
Oggetto della prescrizione	Si conferma la richiesta della sorveglianza archeologica nelle aree AR1 e AR3 in luogo dei sondaggi con ampliamento della trincea di posa, come proposto dal proponente nel progetto di indagini (nostro prot. 17784 dd. 11/09/2023) alla condizione imprescindibile che siano garantite modalità e tempistiche anche per compiere eventuali scavi areali, qualora questi ultimi si rendessero necessari, a seguito delle possibili evidenze emerse. Si conferma altresì la sorveglianza archeologica in corso d'opera, da parte di operatori qualificati nelle aree a rischio medio e alto per la realizzazione dei tracciati.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In fase di cantiere, al termine delle operazioni di scavo per entrambi gli ambiti
Ente coinvolto	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Per quanto attiene all'autorizzazione paesaggistica, necessaria per le interferenze dirette del cavidotto con i corsi d'acqua: attraversamento della "Roggia Milleacque" e della "Roggia Brentana", tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma primo, let. c), considerato che il proponente non ha ancora definito il progetto di attraversamento dei suddetti corsi d'acqua e pertanto non ha fornito la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006), non è possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del provvedimento di compatibilità ambientale attraverso il concerto dei Direttori generali.



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Per quanto sopra riferito sarà quindi cura del proponente trasmettere apposita Istanza di Autorizzazione paesaggistica, corredata dalla documentazione necessaria secondo la normativa vigente agli Enti competenti, a valle dell'ottenimento del Provvedimento di compatibilità ambientale favorevole e dopo aver ottemperato alle prescrizioni n.1 e n. 2.

Qualora poi l'attraversamento dei corsi d'acqua avvenga mediante staffaggio a manufatti esistenti tutelati ai sensi dell'art. 10 e 12 del d. lgs.42/2004, sarà cura del proponente trasmettere apposita documentazione e l'istanza agli enti competenti, per le valutazioni sull'ammissibilità dell'intervento.

Per quanto attiene alla tutela archeologica si ricorda che restano in ogni caso salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza ABAP di cui all'art. 1, c. 9 dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali

Il Funzionario arch. Enrica Gialanella 
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - Servizio V DG-ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
08.03.2024 16:16:44
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente

da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della cultura

C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it